La rappresentanza dell'ebraismo in Italia e in Francia

di Stefania Dazzetti

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dal Consorzio all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. – 3. Dal «Consistoire central» al «Conseil Représentatif des Istitutions Juives de France».

1. *Premessa*

La costituzione nei diversi contesti nazionali europei di enti unitari di rappresentanza dei gruppi religiosi di minoranza risponde di solito a una loro duplice esigenza di fondo: una maggiore coesione interna e un'adeguata predisposizione all'interlocuzione con le istituzioni pubbliche centrali, talvolta proprio da queste sollecitata. Riguardo all'ebraismo, ci sembra che tale affinità di funzioni risulti ad esempio dall'accostamento, proposto in questa sede, tra l'ente unitario italiano e quello francese sorti nel corso del '900, nonostante essi siano caratterizzati da tratti fortemente peculiari sotto un profilo non solo giuridico, a partire dalla diversa natura delle fratture che in origine furono chiamati a comporre: d'ordine squisitamente normativo e istituzionale nel caso dell'ebraismo italiano, organizzato in comunità autonome, perlopiù di insediamento urbano, disciplinate da assetti giuridici eterogenei che, risalenti agli Stati preunitari, vennero mantenuti dopo l'Unità; di tipo eminentemente etnico e ideologico-politico nel caso dell'ebraismo francese che, dopo oltre un secolo di vita unitaria – regolata prima dal sistema concistoriale voluto

Per la cortese disponibilità a fornirmi informazioni e documentazione sul Conseil Représentatif des Istitutions Juives de France*, desidero ringraziare vivamente Shmuel Trigano dell'Università di Parigi X-Nanterre, Philippe Landau degli* Archives de Consistoire de Paris*, Cécile Lauvergeon degli* Archives Mémorial de la Shoah *e Ariel Sion della* Bibliothèque Mémorial de la Shoah*. Sono inoltre molto grata alla dottoressa Monica Miniati per aver favorito con amichevole sollecitudine i miei contatti con personalità e istituzioni dell'ebraismo francese.*

da Napoleone I, poi dal modello organizzativo ispirato dalla legge sul separatismo d'inizio '900 –, negli anni Trenta subì anche sul piano del pluralismo associativo una profonda trasformazione, a seguito di una copiosa immigrazione di ebrei dai Paesi dell'Est, all'epoca teatro di violente campagne antisemite. In altri termini, benché le origini, i processi di formazione, gli assetti organizzativi via via assunti, come pure le attuali configurazioni, rendano irriducibili l'uno all'altro i due enti di rappresentanza – proiezioni istituzionali di ebraismi assai diversi per tradizione, cultura, composizione etnica, ambiti statuali in cui agiscono –, gli scopi essenziali sopra richiamati paiono in entrambi chiaramente riconoscibili. Spetterà evidentemente a ulteriori indagini, rivolte all'esplorazione delle vicende storiche e dei profili giuridici delle rappresentanze unitarie delle minoranze ebraiche insediate nel resto d'Europa, completare il quadro delle comparazioni e verificare se, al di là delle loro più o meno marcate specificità, anche in altre esperienze nazionali ricorra un'analoga concomitanza di fini.

2. *Dal Consorzio all'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*

Eretto in ente morale nel 1920, il Consorzio delle Comunità Israelitiche Italiane ha costituito il primo esempio di ente unitario di rappresentanza delle istituzioni ebraiche presenti in Italia. Vi potevano aderire le Università o Comunità israelitiche, ma anche le altre consociazioni e i nuclei di israeliti che si proponevano «di raggiungere gli stessi fini nei Comuni dello Stato e nelle Colonie»[1]. Le istituzioni ebraiche sceglievano dunque di federarsi in un organismo centrale, dotato di personalità giuridica, che doveva incaricarsi di tutelare a livello nazionale, come in ambito locale, le comunità e sostenerne l'attività nel rispetto della loro autonomia originaria.

Non è possibile in questa sede ripercorrere in dettaglio le fasi del complesso dibattito interno al mondo ebraico che precedette e accompagnò la costituzione e il riconoscimento giuridico del Consorzio[2]. Al fondo, il processo di verticalizzazione, culminato nella creazione dell'ente consortile, conobbe un lungo periodo di gestazione, le cui premesse vanno rintracciate già a partire dalla seconda metà dell' '800, allorché apparvero via via sempre più evidenti gli effetti della cosiddetta seconda emancipazione sugli assetti comunitari. La progressiva assimilazione degli

[1] Art. 1, I c. dello Statuto del Consorzio delle Università o Comunità Israelitiche Italiane approvato con R. Decreto 6 maggio 1920 n. 611.

[2] Sul processo di costituzione del Consorzio mi sia consentito rinviare a S. DAZZETTI, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 14-33.

ebrei nella società civile, una loro maggiore esposizione alla concezione, tipica dell'epoca liberale, della religione come dimensione individuale e privata, avevano determinato un notevole indebolimento dei legami e degli organismi comunitari e un conseguente appannamento dell'identità religiosa e culturale ebraica. L'impatto della secolarizzazione sulle strutture tradizionali dell'ebraismo rischiò, in qualche caso, di minarne addirittura la stessa sopravvivenza.

Nondimeno, il progetto di istituzione di un organismo unitario cominciò a prendere consistenza solo intorno agli anni Dieci, di fronte ai gravi problemi che di quella crisi rappresentavano un riflesso diretto: il funzionamento della carità pubblica, il precario stato finanziario delle comunità minori, il rischio di dispersione dei patrimoni sacri, storici e artistici di quelle in via di estinzione, la necessità di addivenire alla fusione di alcune di esse. Presso la dirigenza ebraica dell'epoca si fece largo l'idea che occorresse un ente rappresentativo nazionale in grado di fronteggiare in modo organico le questioni urgenti ancora sul tappeto, e ridare slancio e coesione alle istituzioni ebraiche caratterizzate ancora da una pluralità di assetti giuridici, per lo più risalenti alla legislazione pre-unitaria[3].

Proprio la perdurante disuguaglianza giuridica delle comunità costituì uno dei principali argomenti a sostegno della formazione di un ente nazionale rappresentativo delle diverse realtà. L'esigenza di un ente di raccordo risultava tanto più evidente nel confronto con le altre esperienze europee, in particolare quella francese, dove l'ebraismo sin dai primi dell'Ottocento aveva acquisito un profilo nazionale in forza di un assetto di tipo concistoriale fortemente accentrato. Il disegno di unificazione degli assetti interni, pure avanzato in quel periodo dalla parte più avveduta dell'*élite* ebraica, non incontrò in Italia il favore di tutte le comunità, custodi attente della propria autonomia, trovando come si vedrà pieno compimento solo nel 1930 con l'emanazione del regio decreto n. 1731.

In attesa che maturassero i tempi di una più diffusa e condivisa coscienza unitaria, si procedette così alla creazione di un ente centrale che si proponeva di imprimere un maggiore coordinamento all'attività delle istituzioni ebraiche, senza che ciò comportasse, e perciò si dovesse attendere, l'uniformazione degli ordinamenti interni[4]. Per statuto il Consorzio doveva infatti provvedere a tutto quanto si riteneva di comune interesse per le comunità «secondo i loro fini e le loro attribuzione specialmente per la cultura ebraica e per la conservazione del patrimonio storico ed artistico, e l'interesse generale dell'ebraismo» (art. 3, lett. a).

[3] Per alcuni riferimenti bibliografici sulla condizione giuridica delle comunità ebraiche prima dell'avvento del regio decreto n. 1731 del 1930, cfr. ivi, p. 4, nt. 2.

[4] La dirigenza ebraica individuò la base normativa per la costituzione di un ente di tipo consortile nell'art. 27 della legge Rattazzi (4 luglio 1857, n. 2325) che regolava l'assetto giuridico della maggior parte delle comunità ebraiche in Italia. Cfr. ivi, p. 17.

A tale proposito appare significativo segnalare l'inedito riferimento della norma all'«interesse generale dell'ebraismo», particolarmente eloquente proprio sul piano della compattezza interna, dal momento che concorreva a suffragare l'immagine di un corpo sociale coeso e solidale.

Le funzioni dell'ente centrale non si esaurivano in una generica azione di sostegno agli organismi comunitari, ma si estendevano a quei momenti cruciali della loro vita amministrativa che prevedevano l'interlocuzione con le amministrazioni pubbliche. Al Consorzio spettava infatti il compito di sollecitare presso le autorità pubbliche competenti provvedimenti a beneficio delle comunità in difficoltà o di soppressione delle comunità in via di estinzione – «curando per quelle di promuoverne il miglioramento finanziario e per queste di raccoglierne i resti per devolverli al raggiungimento degli scopi cui erano destinati» (art. 3, lett. b) –, nonché le disposizioni necessarie alla costituzione di nuovi enti comunitari (art. 3, lett. c).

Le principali norme dello statuto relative alla costituzione e al funzionamento degli organi del Consorzio – deliberativo (*Congresso*), esecutivo (*Comitato*) e contabile (*Revisori dei conti*) –, comprese nel titolo II, prevedevano che al Congresso dell'ente unitario, convocato ogni tre anni a Roma, intervenissero, i rappresentanti designati dai consigli degli organismi ebraici – Università o Comunità israelitiche e Consociazioni – in misura proporzionale al numero degli iscritti; che le sue deliberazioni venissero prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dagli intervenuti all'assise (artt. 7-11)[5]; che a detenere la rappresentanza e il potere esecutivo fosse un Comitato nominato dal Congresso e composto di quattordici membri scelti sempre fra i componenti dei consigli delle comunità; infine, che al collegio dei revisori, composto anche da membri estranei ai consigli d'amministrazione delle istituzioni ebraiche, purché iscritti fra i loro contribuenti, spettasse l'esame annuale dei conti consuntivi del Consorzio.

Benché dotato di personalità giuridica, il Consorzio non godeva di autonomia economica, dipendendo prevalentemente dai contributi che ogni anno le comunità erano tenute a versargli, di entità fissata dallo stesso ente consortile in base al numero degli iscritti (art. 5).

Natura volontaria, struttura collegiale, carattere rappresentativo costituivano dunque i tratti caratterizzanti del primo ente centrale ebraico, in cui l'eterogeneità degli assetti comunitari e la ricchezza delle diverse tradizioni religiose e culturali presenti sul territorio trovavano finalmente un significativo, per quanto parziale, primo momento di sintesi. Con il Consorzio cominciò a farsi largo un nuovo modello organizzativo che faceva corrispondere alla rappresentanza su base nazionale degli organismi

[5] Tra le prerogative del Consorzio vi era anche quella di deliberare il suo scioglimento purché vi fosse l'approvazione di almeno tre quarti dei voti dei consorziati (art. 22).

ebraici una conformazione tendenzialmente apicale e coordinata della gestione istituzionale, ritenuta da alcuni propedeutica a una successiva riforma nel senso di un'uniformazione degli ordinamenti comunitari, quale in effetti si sarebbe realizzata nel 1930. Essenziale sotto quest'ultimo aspetto si rivelò l'impegno profuso dalla dirigenza del Consorzio per addivenire a una sistemazione organica dell'organizzazione interna che avrebbe concorso a cambiare in modo definitivo il volto dell'ebraismo italiano. In seno all'organo centrale fu difatti messo a punto il progetto di unificazione amministrativa e giuridica degli organismi comunitari che il Consorzio avanzò direttamente al governo.

Quello ebraico, com'è noto, fu l'unico culto acattolico a definire in via bilaterale la riforma ordinamentale disposta dal regio decreto n. 1731 – detto anche legge Falco dal nome dell'estensore del suo progetto –, che ebbe la duplice valenza di statuto interno e di accordo regolatore dei rapporti con lo Stato. E non v'è dubbio che proprio i contatti occorsi tra il 1920 e il 1930 con le più alte cariche del governo, di cui divenne l'interlocutore privilegiato, contribuirono a rafforzare la posizione del Consorzio, consentendogli di superare la diffidenza di alcune comunità che in quel decennio pure non mancarono di manifestare una certa insofferenza per il suo operato, giudicato talvolta lesivo della loro autonomia.

In definitiva, si può ritenere che l'istituzione dell'ente di rappresentanza – prima il Consorzio, poi l'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane –, anche in virtù di una gestione pressoché esclusiva dei rapporti con lo Stato in nome e per conto delle comunità, sia riuscito a dare forma istituzionale al nuovo soggetto collettivo, che nel tempo è divenuto il principale depositario dell'identità religiosa e culturale degli ebrei d'Italia.

Il nuovo dispositivo legislativo rappresentato dal regio decreto n. 1731/1930 ridisegnò integralmente l'assetto organizzativo ebraico, plasmandolo sul modello pubblicistico allora prevalente[6]. Secondo tale impostazione anche le istituzioni tradizionali dell'ebraismo furono ricondotte allo schema corporativo dello Stato, come si è detto su esplicita richiesta della dirigenza del Consorzio, che vide nel fascismo l'occasione propizia per portare a compimento il disegno di omologazione degli assetti comunitari ritenuto, allora, l'unico in grado di garantire la tenuta istituzionale delle comunità, in sostanza la sopravvivenza stessa dell'ebraismo italiano. Nella nuova cornice normativa tutte le comunità israelitiche diventavano corpi morali costituiti per legge al fine di soddisfare i bisogni religiosi degli israeliti conformemente alla legge e alle tradizioni ebraiche e, in

[6] I nessi tra i principi ispiratori del regio decreto del 1930 e la cultura giuridica coeva sono indagati in S. DAZZETTI, *L'ebraismo italiano tra cultura giuridica, tradizione e organizzazione fascista dello Stato (1927-1930)*, in P.L. BERNARDINI, G. LUZZATTO VOGHERA, P. MANCUSO, *Gli ebrei e la destra*, Roma, Aracne, 2007, pp. 221-54.

quanto corporazioni necessarie a carattere territoriale, erano dotate di poteri d'impero e di privilegi fiscali in materia di riscossione al pari degli enti pubblici cui erano assimilate[7].

L'altro aspetto qualificante della riforma organizzativa cui diede vita il regio decreto fu senz'altro la trasformazione dell'ente di rappresentanza in organismo obbligatorio, denominato Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (art. 35). A differenza del Consorzio, l'Unione non procedeva più dal basso, vale a dire dalla volontà associativa delle comunità, ma per l'appunto veniva istituita per legge come corpo morale, con il compito precipuo di «curare e tutelare gli interessi generali degli israeliti del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti» (art. 36)[8].

Dal Consorzio l'Unione si distingueva nettamente in ragione di altri aspetti qualificanti, a cominciare dalle funzioni fissate dall'art. 36. Al nuovo ente unitario spettava in primo luogo di rappresentare «le Comunità e gli israeliti italiani di fronte al Governo ed al pubblico» per tutto quanto riguardasse l'interesse generale ebraico (art. 36, lett. *a*); la preparazione dei rabbini, di officianti e maestri di religione, l'amministrazione del collegio rabbinico italiano (lett. *e*); la partecipazione «alla generale attività religiosa e sociale dell'Ebraismo» (lett. *l*); il mantenimento dei «contatti spirituali e culturali con le Comunità israelitiche dell'estero e specialmente con quelle che per tradizione hanno relazioni con l'Ebraismo italiano e con l'Italia» (lett. *m*).

Per la prima volta nella storia istituzionale dell'ebraismo italiano il concetto di rappresentanza trovava dunque una compiuta enunciazione con riguardo sia agli organismi comunitari, sia ai singoli individui. Quest'ultimo riferimento, peraltro, non prospettava una forma indistinta di tutela degli ebrei in quanto tali, ma solo in quanto afferenti a una comunità o intenti a costituirne di nuove. Né poteva essere del resto diversamente, dacché, com'è noto, la legge Falco sanciva il principio fondamentale dell'«appartenenza di diritto» (obbligatoria) alle comunità, muovendo dal presupposto che, in conformità alla tradizione ebraica, i singoli ebrei potessero vivere ed esprimere appieno la propria condizione solo all'interno della dimensione comunitaria[9]. Quanti decidessero, per ragioni diverse, di uscire dagli organismi comunitari, lo facevano in forza

[7] Sul processo di formazione del regio decreto del 1930 si veda S. Dazzetti, *Gli ebrei italiani e il fascismo: la formazione della legge del 1930 sulle comunità israelitiche*, in A. Mazzacane (a cura di), *Diritto, economia e istituzioni nell'Italia fascista*, Baden-Baden, Nomos, 2002, pp. 219-50.

[8] Disposto lo scioglimento dell'amministrazione del Consorzio, il regio decreto riconobbe all'Unione la facoltà di succedergli nelle attività e nelle passività (art. 68).

[9] L'art. 4 recitava: «Appartengono di diritto alla Comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa». La legge in questo modo faceva coincidere l'appartenenza alla comunità con l'appartenenza alla confessione; sul punto, si veda Dazzetti, *Gli ebrei italiani e il fascismo*, cit., pp. 238-42.

di un vero e proprio atto di abiura, perdendo quindi di diritto e di fatto lo *status* di ebrei, compresa naturalmente qualsiasi facoltà di attingere ai servizi forniti dalle comunità cui erano appartenuti[10].

Oltre alla rappresentanza, l'Unione esercitava una serie di funzioni che si compendiano nella tutela in senso ampio, nella vigilanza, nel controllo e nella coordinazione. Nel primo gruppo rientrano tutte quelle attività inerenti il soddisfacimento dei bisogni religiosi generali; la conservazione delle tradizioni ebraiche del patrimonio storico, bibliografico e artistico dell'ebraismo italiano; la divulgazione e promozione della cultura ebraica; l'assistenza di quelle comunità prive di mezzi sufficienti ad assicurarne il funzionamento; l'iniziativa presso le autorità pubbliche per favorire provvedimenti nell'interesse delle singole comunità o delle istituzioni dalle medesime dipendenti.

Quanto alla vigilanza e ai controlli sulle comunità, come pure sulle istituzioni con finalità generali (art. 36, lett. *d*), il regio decreto chiamava l'Unione a esercitarli, in qualità di garante degli enti ebraici di fronte alle autorità pubbliche, affinché adempissero appieno ai compiti loro attribuiti. Duplice era la *ratio* della disciplina che riconosceva all'Unione un ruolo di interposizione tra Stato e comunità: per un verso di parziale tutela delle comunità dall'ingerenza tipica dello Stato centrale negli enti locali e in quelli a essi assimilati; per un altro di garanzia per lo Stato circa l'ordinato svolgimento a tutti i livelli della vita del gruppo sociale ebraico. Si pensi, a titolo di esempio, alle vicende legate alla costituzione, modificazione ed estinzione delle comunità disposte per decreto reale, su proposta del Ministro per la Giustizia e gli Affari di culto (art. 3) o all'approvazione ministeriale dell'elezione dei presidenti di comunità (art. 18, III c.), che potevano avvenire solo dopo aver udito l'Unione[11]; o, ancora, alla notifica a cura dell'Unione della nomina del rabbino capo al Ministero per la Giustizia e gli Affari di culto (art. 34, II c.). Parimenti dovevano considerarsi la dichiarazione di nullità dell'elezione e di decadenza dalla carica di consigliere fatte dal Consiglio dell'Unione, previa audizione dell'interessato o, ancora, la trasmissione per l'approvazione del verbale di nomina del presidente di comunità che l'ente di rappresentanza doveva inviare, corredato di un suo parere, al Ministro per la Giustizia e

[10] Il regio decreto postulava un vero e proprio atto di abiura per quelli che non intendevano far parte di un organismo comunitario, come si legge nell'art. 5: «Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un'altra religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto». La norma fu oggetto di una vivace *querelle* tra Alfredo Rocco, ministro della Giustizia e degli Affari di Culto, e Mario Falco. Cfr. *ibidem*.

[11] Con le stesse forme si procedeva anche all'unione di due o più comunità, e alla modificazione delle loro circoscrizioni (art. 3, II c.).

gli Affari di culto[12]. Sempre nel campo dei controlli, in quanto corporazioni di diritto pubblico, le comunità e le istituzioni da esse dipendenti, così come la stessa Unione, erano sottoposte alla tutela e alla vigilanza del governo, che deteneva altresì un potere di surrogazione in caso di scioglimento[13]. All'attività di controllo si accompagnava inoltre quella di coordinazione che l'Unione svolgeva quale ente di raccordo, quindi in veste di arbitro, assumendo tra gli altri anche l'onere di dirimere in via di conciliazione «le controversie delle Comunità fra loro e delle Comunità con i loro rabbini» (art. 36, lett. *g*, r.d. n. 1731/1930)[14].

Unitamente a quella rappresentativa, l'insieme delle suddette funzioni rivestite dall'Unione concorreva a conferirle una posizione di preminenza, se non di sovraordinazione, sulle comunità, che in effetti continuavano a godere, ciascuna nella circoscrizione di pertinenza, di piena autonomia di governo degli organismi interni e delle istituzioni a esse collegate. Sotto il profilo delle risorse economiche era anzi l'Unione a dipendere dalle comunità: a parte i redditi patrimoniali, l'ente unitario poteva infatti avvalersi solo dei contributi comunitari obbligatori (art. 37).

Nel rinnovato assetto legislativo l'Unione si configurava dunque come un corpo giuridico distinto dalle istituzioni comunitarie, dotato di organi propri, che tuttavia ontologicamente costituivano una proiezione delle comunità, a partire da quello principale, il Congresso, composto dai delegati eletti dai rispettivi consigli, con metodo e procedura assolutamente democratici (art. 43)[15]. All'assise congressuale – organo collegiale deputato a decidere le questioni di maggior importanza per l'ebraismo italiano – spettava di designare i membri del consiglio dell'Unione, che eleggeva nel suo seno il presidente e la giunta (45)[16]. Presso l'Unione era insediata infine la Consulta rabbinica composta di tre membri eletti sempre dal Congresso tra i cinque rabbini capi delegati, che ricopriva una funzione consultiva sui temi «di interesse generale, culturale, spirituale» (art. 55). L'afferenza di tale organo all'ente di rappresentanza rispondeva evidentemente al tentativo di gestire a livello centrale la tutela

[12] Si vedano rispettivamente gli artt. 26 e 30 del regolamento di attuazione r.d. n. 1561 del 1931. Sul regolamento di attuazione, cfr. M. Falco, *Il regolamento per l'esecuzione della legge sulle comunità israelitiche italiane*, Firenze, La Poligrafica, 1932, pp. 5-45.

[13] Alla vigilanza e tutela governative era dedicato il titolo III del r.d. n. 1731/1930 (artt. 56-58).

[14] È significativo a tale riguardo che i presidenti delle Comunità fossero tenuti a informare l'Unione di tutti i fatti di «interesse per l'Ebraismo italiano avvenuti nella circoscrizione delle rispettive comunità» (art. 64, I c., r.d. n. 1561/1931).

[15] Quelle ebraiche rimasero le uniche corporazioni di diritto pubblico in cui continuarono a tenersi regolarmente libere elezioni, per giunta aperte anche alle donne. Sul punto, cfr. Dazzetti, *L'ebraismo italiano tra cultura giuridica, tradizione e organizzazione fascista dello Stato (1927-1930)*, cit., p. 236.

[16] Sulle competenze degli organi dell'Unione Consiglio, Presidente, Giunta, cfr. gli artt. 47-51, r.d. n. 1731/1930.

della tradizione religiosa ebraica, i cui principali interpreti e custodi restavano comunque le autorità rabbiniche, secondo la distinzione – tipica dell'esperienza ebraica in Italia – tra la sfera cultuale, riservata ai dottori della legge, e quella dell'amministrazione delle comunità, appannaggio esclusivo dei laici.

Non va dimenticato, infine, il ruolo politico cruciale che, a partire dall'immediato secondo dopoguerra, l'Unione svolse sul fronte della rivendicazione di provvedimenti riparatori dei pregiudizi subiti dagli ebrei in Italia a causa delle discriminazioni e delle persecuzioni nazifasciste e nell'opera di raccolta delle istanze e delle proteste che si levarono dalle comunità per le omissioni e i ritardi accumulati al riguardo dalle autorità pubbliche.

La legislazione varata in epoca fascista rimase in vigore anche dopo l'avvento della Costituzione. A una riforma dell'assetto istituzionale dell'ebraismo italiano si giunse solo nel 1989, allorché, approvato lo statuto interno dal congresso straordinario dell'Unione (1987), venne emanata la legge n. 101 di attuazione dell'intesa stipulata due anni prima ai sensi dell'art. 8, III c. Cost. I due piani, della regolamentazione dei rapporti con lo Stato e dell'ordinamento confessionale, fino a quel momento compendiati nel regio decreto n. 1731, hanno trovato così una distinta collocazione, rispettivamente nei testi dell'intesa bilaterale e dello statuto organizzativo, in conformità ai principi costituzionali di bilateralità e laicità dello Stato e di autodeterminazione delle confessioni religiose.

La definizione del nuovo impianto istituzionale ha visto in prima linea proprio l'ente centrale, che ha ricoperto un ruolo cruciale sia nell'opera di allestimento dei progetti normativi propedeutici a quelli infine approvati nelle sedi ufficiali, sia nella fase dei negoziati preliminari alla firma dell'intesa, durante la quale ha assolto al massimo livello la funzione di rappresentanza delle istituzioni ebraiche[17]. Tale impegno ha trovato una sanzione definitiva nell'art. 19 della legge n. 101/89 che, oltre a mutarne definitivamente la denominazione in *Unione delle Comunità Ebraiche Italiane* (UCEI), ha designato l'Unione quale «ente rappresentativo della confessione ebraica nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'ebraismo». Alludendo alla rappresentanza dell'intero gruppo confessionale, tale formulazione riflette appieno l'istanza costituzionale *ex* art. 8, III c., ma risulta altrettanto evidentemente riduttiva rispetto alla norma statutaria, che riconosce all'Unione lo *status* di ente unitario di *tutti* gli ebrei in Italia (art. 37, n. 1)[18].

[17] Sulle tappe del lungo dibattito interno che ha preceduto e accompagnato la definizione del testo dell'intesa con lo Stato e la stesura dello statuto interno, cfr. DAZZETTI, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane*, cit., pp. 151-245.

[18] Cfr. ivi, p. 277, in particolare nt. 73.

Nella nuova cornice normativa, pertanto, la rappresentanza si conferma come la principale mansione svolta dall'Unione in via di coordinamento e di unificazione a favore delle comunità, dei loro iscritti e dell'ebraismo in genere per quel che concerne la salvaguardia degli interessi ebraici non solo all'interno del mondo ebraico, ma anche nella sfera pubblica[19]. Analogamente al precedente complesso legislativo, i compiti istituzionali connessi alla funzione rappresentativa dell'ente centrale e precisati nell'art. 37, n. 2 dello statuto, vanno dalla conservazione delle tradizioni ebraiche e soddisfacimento delle esigenze religiose, culturali e sociali degli ebrei compresa la formazione dei rabbini, dei funzionari di culto e degli insegnanti; alla conservazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e architettonico, archivistico e librario; alla tutela dell'immagine dell'ebraismo; al sostegno fornito alle comunità che non abbiano i mezzi sufficienti a provvedere all'espletamento dei servizi istituzionali fondamentali, sollecitando provvedimenti delle pubbliche autorità anche in difesa delle istituzioni da esse dipendenti; infine, alla promozione di attività che abbiano a oggetto anche i rapporti con Israele, con la diaspora e con ogni altro ente e organizzazione ebraica.

Se il profilo dell'attività di rappresentanza dell'Unione emerso dalla riforma del 1987 appare caratterizzato da una sostanziale continuità con la precedente disciplina, significativi elementi di novità si rinvengono invece nell'impianto costitutivo dell'organismo unitario, nella sua stessa natura giuridica. Venuta meno l'obbligatorietà, l'Unione si è trasformata in ente associativo a base volontaria che riceve non più dallo Stato, ma direttamente dalle comunità l'investitura istituzionale, quindi la delega a tutelare i loro interessi e, più in generale, quelli dell'ebraismo italiano al fine di garantirne l'unità[20]. In questa prospettiva, la metamorfosi dell'Unione da corpo morale di tipo pubblicistico a organismo volontario ha corrisposto a una diversa relazione con le istituzioni comunitarie, fondata ora esclusivamente sulla ritrovata libertà di queste a federarsi tra loro per dar vita in campo nazionale a un'entità distinta, capace di sintetizzarle in un'«espressione unitaria dell'ebraismo»[21]. Nell'attuale assetto normativo l'Unione assume pertanto, per espressa decisione delle comunità – con

[19] Va pure rilevato come tale funzione sia stata declinata di recente anche a livello locale con un accordo stipulato con la regione Sicilia in tema di tutela dei beni culturali. Cfr. ivi, p. 226, nt. 181.

[20] Cfr. ivi, p. 277. Concorrono a definire l'attuale struttura dell'Unione i seguenti organi: il Congresso, il Consiglio, la Giunta, il Presidente, la Consulta rabbinica, l'Assemblea rabbinica, i Probiviri, i Revisori dei conti (art. 39). La novità di maggior rilievo introdotta dal nuovo assetto statutario è costituita dal collegio dei probiviri eletto dal Congresso, al quale è affidato l'esercizio della "giustizia interna" (artt. 51-53).

[21] L'art. 1, I c., dello Statuto nell'ultima parte recita: «Le Comunità costituiscono tra loro l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, espressione unitaria dell'ebraismo in Italia».

le quali tra l'altro condivide, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 101/89, lo *status* giuridico di enti iscritti agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche –, una preminente funzione di garanzia, a tutela della loro stabilità e coesione, e nel rispetto della loro autonomia istituzionale.

Un'espressione particolarmente compiuta di tale ruolo di garanzia si rinviene nell'ambito del regime dei controlli. Per statuto l'Unione assume una serie di attività, un tempo appannaggio degli organi pubblici, che possono classificarsi di vigilanza e controllo sugli enti ebraici: essa è chiamata a vigilare sulle comunità perché attendano ai compiti istituzionali loro conferiti (art. 37, lett. g), avvalendosi nei casi di inadempimento dei poteri di surroga e di commissariamento (art. 56); verifica la regolarità degli atti di straordinaria amministrazione ed esprime parere vincolante per l'alienazione di beni mobili e immobili aventi destinazione o carattere di culto (art. 22, lett. g); controlla la correttezza dei bilanci che le vengono obbligatoriamente trasmessi dalle singole comunità (art. 32), provvedendo anche alla nomina dei revisori dei conti addetti all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili delle stesse (art. 28); infine, assolve a compiti di controllo circa la legittimità dell'esercizio della potestà normativa da parte delle comunità e la conformità dei rispettivi regolamenti al dettato dello statuto (art. 3)[22]. L'assolvimento di tali attività rappresenta la guarentigia fondamentale che l'ente centrale offre non solo all'interno delle realtà comunitarie nell'interesse precipuo degli ebrei, ma anche sul versante dei rapporti con lo Stato, attraverso la verifica costante che l'operato delle istituzioni ebraiche sia improntato al rispetto delle sue prerogative. E sempre in questa chiave deve interpretarsi l'esercizio di mansioni di tipo costitutivo a cui l'ente unitario ricorre per deliberare sulle vicende attinenti la costituzione, modificazione, unificazione e estinzione delle comunità (art. 18, L. n. 101/89)[23].

Il rapporto di stretta interdipendenza tra l'Unione e gli organismi comunitari trova un riflesso preciso nella sfera finanziaria, in particolare nella limitata autosufficienza di cui sotto questo profilo gode l'organismo unitario. Per il raggiungimento dei fini e lo svolgimento delle attività istituzionali, esso si avvale dei contributi che per statuto le comunità sono tenute a versargli annualmente[24]. Il mantenimento di tale discipli-

[22] Il regolamento comunitario e le sue successive modifiche sono depositati negli uffici dell'Unione dove viene attivata una procedura di accertamento della sua conformità allo statuto; decorsi 60 giorni dal deposito, e in assenza di rilievi da parte dell'ente centrale, i regolamenti diventano efficaci anche nell'ordinamento giuridico italiano (art. 3 dello Statuto). Sui caratteri dell'autonomia normativa delle istituzioni ebraiche, cfr. DAZZETTI, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane*, cit., pp. 256-63.

[23] Cfr. l'art. 4 dello Statuto. La legge 101/89 prevede inoltre l'intervento dell'Unione anche in caso di revoca del riconoscimento dell'ente per la perdita di uno dei requisiti fondamentali (l'art. 22, n. 2).

[24] Cfr. art. 38, dello Statuto.

na, e della conseguente riscossione delle obbligazioni pecuniarie, anche dopo l'ammissione dell'Unione alla ripartizione di una quota dell'otto per mille prevista dall'intesa del 1996[25], appare indicativa della volontà prevalente in campo ebraico di preservarne il legame istituzionale con le comunità: a parere di alcuni, infatti, un'eventuale disponibilità di risorse pubbliche da parte dell'ente centrale avrebbe potuto innescare un processo di emancipazione dell'Unione dalla funzione statutaria di ente al servizio degli organismi comunitari e quindi una deriva in senso «pericolosamente centralistico» dell'assetto organizzativo della confessione[26].

Pur nei limiti di una rapida ricostruzione quale si è proposta in questa sede, appare evidente come la formazione e l'evoluzione dell'ente unitario abbiano rappresentato, nel Novecento, un aspetto cruciale del processo di definizione della condizione giuridica dell'ebraismo italiano, così come le diverse soluzioni giuridico-amministrative via via adottate – in età liberale, fascista e repubblicana – abbiano costantemente corrisposto anzitutto all'esigenza di mantenere viva la tutela dell'autonomia delle comunità ebraiche, tanto nella regolamentazione degli assetti interni del gruppo religioso, quanto nella sua interlocuzione con lo Stato. E non v'è dubbio che proprio l'adeguamento dell'assetto organizzativo della confessione ai principi costituzionali ha offerto infine l'occasione per un'impostazione particolarmente idonea a contemperare le ragioni della rappresentanza centrale con quelle della salvaguardia delle prerogative delle istituzioni comunitarie che rappresentano tuttora la forma autentica e irriducibile dell'ebraismo italiano[27].

3. *Dal «Consistoire central» al «Conseil Représentatif des Istitutions Juives de France»*

Il primo inquadramento dell'ebraismo francese in un'organizzazione a carattere nazionale, munita di un ente unitario di rappresentanza, risale all'età napoleonica e coincide con la costituzione del sistema concistoriale che, dal punto di vista amministrativo, ricalcò uno schema simile a quello

[25] Cfr. la legge n. 638/1996 di approvazione dell'intesa siglata il 6 novembre 1996 tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, a integrazione e revisione dell'intesa del 27 febbraio 1987. Circa i criteri di attribuzione, occorre precisare che gli introiti provenienti dal gettito dell'otto per mille sono devoluti direttamente all'Unione, che ne decide la destinazione conformemente alle sue finalità istituzionali stabilite dall'art. 19 della legge n. 101 e dall'art. 37 dello Statuto.

[26] Cfr. DAZZETTI, *L'autonomia delle comunità ebraiche italiane*, cit., pp. 278-81.

[27] In questo senso cfr. ivi, pp. IX-X.

dipartimentale prefettizio[28]. L'inedito assetto – voluto da Napoleone I in concomitanza con il conferimento agli ebrei francesi dei diritti civili e politici che li integrava a pieno titolo nel corpo della nazione – previde l'istituzione dei concistori dipartimentali e del *Consistoire central* che, composto dai loro rappresentanti e retto da un Gran Rabbino, costituì da allora la suprema autorità tutoria del culto israelita[29].

L'impianto varato agli inizi del XIX secolo, pur rimaneggiato nel corso del tempo – in particolare con l'ordinanza reale del 1844 -, venne sostanzialmente modificato solo a seguito dell'approvazione della legge separatista del 1905 che, com'è noto, affermò il principio di autonomia delle associazioni. L'adeguamento al nuovo quadro normativo comportò la riforma del sistema concistoriale e, conformemente all'art. 20 della legge, la creazione di un nuovo organismo centrale, l'*Union des Associations Cultuelles Israélites de France*, retto da un consiglio che si convenne di denominare *Consistoire central*, al fine precipuo di conservargli l'autorevolezza di una tradizione ormai secolare[30]. La continuità nominale,

[28] Cfr. G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Torino, Rosemberg&Sellier, 1998, p. 27.

[29] I concistori locali, composti da laici scelti tra i notabili delle comunità, sostituirono le vecchie comunità. A tali istituzioni a carattere pubblicistico spettava il controllo dei luoghi di culto, la gestione del patrimonio, e la nomina dei rabbini previa approvazione del governo. A seguito dei tre decreti napoleonici del 17 marzo 1808 e dei successivi provvedimenti in applicazione del principio concordatario, i rabbini furono parificati ai ministri degli altri culti riconosciuti dallo Stato e, in quanto tali, a partire dal 1831 da esso stipendiati. Cfr. *Traité de droit français des religions*, sous la direction de F. MESSNER, P.H. PRELOT, J.M. WOEHRLING, avec la collaboration de I. RIASSETTO, Litec, Paris, Editions du Juris-Classeur, 2003, pp. 92-3 e 128.

[30] Tra i suoi scopi principali vi erano in origine quelli di salvaguardare l'indipendenza e la dignità dei ministri di culto; di garantire la permanenza e la funzione del Gran Rabbino di Francia, il mantenimento e il buon funzionamento della Scuola rabbinica, infine lo sviluppo dell'insegnamento religioso. Sui caratteri dell'*Union* nella sua evoluzione storica, cfr. ivi, pp. 230-2. In base allo statuto vigente, il *Consistoire central* rappresenta e difende, quale ente associativo unitario, gli interessi generali del Giudaismo francese, assumendo l'impegno di mantenere e conservare i legami spirituali con Israele e le comunità ebraiche nel mondo. Esso si propone di provvedere agli interessi del culto israelitico, di vigilare sulle condizioni necessarie al suo libero esercizio, di tutelare i diritti delle comunità, assicurando la costituzione, il mantenimento e lo sviluppo delle istituzioni e dei servizi comuni agli organismi aderenti. Cfr. *Statuts Consistoire central israélite de France et d'Algérie – Union des Associations Cultuelles Israélites de France et d'Algérie*, art. 1[er.] Nella regolamentazione corrente, gli organismi che aderiscono al *Consistoire central* sono ripartiti in Sezioni regionali stabilite su delibera del Consiglio e ratifica dell'Assemblea generale, previa consultazione degli organismi interessati. Loro prerogative sono il coordinamento dell'attività delle associazioni cultuali aderenti; l'analisi e la risoluzione dei problemi che interessano l'intera regione; la facilitazione dei rapporti delle associazioni con il Concistoro centrale; la cura del culto e della presenza rabbinica presso tutte le comunità anche di quelle isolate. Cfr. *Consistoire central israélite de France et d'Algérie – Union des Associations Cultuelles Israélites de France et d'Algérie. Règlement relatif aux setions régionales*, art. 1[er]. A partire dal 1985, la denominazione *Consistoire*

in realtà, celava appena la radicale trasformazione in chiave associativa dell'assetto giuridico delle organizzazioni ebraiche, al pari di quelle degli altri culti[31]. Non si trattava, insomma, soltanto di una mutazione funzionale del Concistoro centrale, ridotto da organismo autonomo a organo del nuovo ente unitario. Con l'applicazione della legge del 1905 si rovesciava la struttura piramidale dell'ebraismo francese, al cui vertice era stato per l'appunto posto, a suo tempo, il Concistoro centrale[32]. Per giunta il nuovo assetto, pur conservando al momento del suo avvento un'impostazione unitaria, si prestava, per definizione, allo sviluppo di un pluralismo interno al mondo ebraico non necessariamente riconducibile a un unico organismo di rappresentanza. È quanto in effetti si verificò nel corso degli anni Trenta, con il fiorire di un vasto e variegato movimento associazionistico, sull'onda dell'ingente flusso immigratorio di ebrei provenienti soprattutto dai paesi dell'Europa dell'Est, sotto la spinta dei conati di antisemitismo che vi si verificarono.

In conseguenza di tale processo, al corpo comunitario omogeneo autoctono, composto dai cittadini francesi di fede israelita, perfettamente integrati nel tessuto sociale e politico del Paese, si affiancarono i nuclei cospicui degli ebrei immigrati che trovarono riparo in Francia, dando subito vita a numerose associazioni religiose, culturali e di mutuo soccorso, distinte da quelle locali e collocate quindi fuori dal quadro unitario delle associazioni cultuali riconosciute[33]. I vari gruppi comunitari continuarono

central, sino ad allora riferita al solo organo consiliare, identifica l'*Union des associations cultuelles israélites de France et d'Algérie* nel suo complesso.

[31] I criteri formali di costituzione di un'associazione cultuale erano stabiliti in dettaglio dalla legge separatista: per un agglomerato di 1000 abitanti erano sufficienti 7 membri, 15 per quelli di meno di 20.000, infine 25 invece per quelli di più di 20.000 abitanti. Tutte le persone nate da madre ebrea o convertite al giudaismo potevano liberamente aderire all'associazione cultuale e, in qualsiasi momento, recedere da essa. In ambito ebraico si convenne di definire "concistoriali" quelle associazioni che si aggregavano all'*Union*. Sin dalla sua costituzione, l'associazione cultuale di Parigi conservò l'aggettivo *consistoriale* nella propria denominazione (*Association consistoriale israélite de Paris*). Cfr. *Statuts de la Association cultuelle dite Association Consistoriale Israélite de Paris, Secrétariat général*, Paris, 1985. Già nel 1906, alcune associazioni recuperarono il nome di *Consistoire* per il loro consiglio di amministrazione, come pure il titolo di Gran Rabbino per i loro capi. Cfr. ivi, pp. 229-30.

[32] In forza della legge del 1905, dunque, l'autorità non procedeva più da Parigi verso le comunità locali, ma da queste verso Parigi. A conferma di quanto detto, si noti che il consiglio dell'Unione è eletto per la durata di quattro anni direttamente dai membri delle associazioni, in ragione di un delegato per frazioni di cinquecento membri delle sezioni regionali. Tra i membri di diritto del consiglio vi erano tre rappresentanti del corpo rabbinico: il gran rabbino di Francia, il gran rabbino di Parigi e il gran rabbino direttore della Scuola rabbinica. Cfr. ivi, p. 230. Sull'attuale composizione del consiglio, cfr. art. 15, *Statuts Consistoire central israélite de France et d'Algérie – Union des Associations Cultuelles Israélites de France et d'Algérie*.

[33] Su questi aspetti si veda J. Fredj, *La creation du C.R.I.F. 1943 à 1966*, mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine sous la direction de Jean-Marie Mayeur, Université

a condurre vita separata anche dopo l'emanazione dei provvedimenti legislativi discriminatori del governo di Vichy (1940)[34]:

> En 1940, les responsables du judaïsme français, – ha osservato al riguardo Jacques Fredj – necroyaient guère possible une persecution massive des juifs autochtones. Mais progressivement, la rafle du Vel d'Hiv où hommes, femmes, enfants et vieillards furent arêtes, l'aggravation de la legislation antisémite édictée par Vichy et l'occupant nazi, placent les juifs en situation de parias, les excluant de la plupart des profession et les écartant de toute vie sociale. Les juifs de France se rapprochent lentement de leurs coreligionnaires immigrés sous la pression des évènements qui provoquent une evolution des mentalités[35].

Il drammatico peggioramento della situazione e soprattutto, a partire dal 1942, l'avvio delle deportazioni, inizialmente a danno degli ebrei immigrati, ma ben presto estese senza distinzione di nazionalità a tutti gli israeliti presenti sul suolo di Francia, resero i dirigenti della comunità autoctona consapevoli della definitiva estinzione di qualsiasi margine per una gestione *politica* della questione ebraica sotto l'occupazione nazista, quale si era condotta sino ad allora[36]. Furono, in particolare, alcuni episodi come l'arresto dei dirigenti dell'*Union Générale des Israélites de France* (*UGIF*) – consiglio nazionale ebraico istituito dal governo di Vichy, composto esclusivamente da ebrei francesi[37] – e nell'ottobre del 1943 la deportazione, seguita dall'immediata uccisione, del presidente del Concistoro, Jacques Helbronner, già presidente della sezione onoraria del Consiglio di Stato, a persuadere definitivamente i francesi di origine e fede ebraica che la loro nazionalità non li metteva al riparo dalle persecuzioni razziali. Da quel momento in poi si andarono intensificando i contatti del Concistoro centrale con le associazioni degli ebrei immigrati, e in particolare con l'organizzazione sionista e con i gruppi ebraici comunisti riuniti nell'*Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide* (*UJRE*), al fine

de Paris IV, 1988, p. 5.

[34] Cfr. G. FUBINI, *A 70 anni dalla promulgazione della legislazione detta razziale*, in «Statoechiese.it», rivista telematica (http://www.statoechiese.it/images/stories/2008.11/fubini_70master.pdf). Per un'introduzione alla condizione degli ebrei in Francia dopo l'emanazione della legislazione antiebraica, si veda D. WEINBERG, *Francia*, in *Dizionario dell'Olocausto*, Torino, Einaudi, 2004, *ad vocem*.

[35] FREDJ, *La creation du C.R.I.F. 1943 à 1966*, cit., p. 8.

[36] Cfr. ivi, p. 6.

[37] L'*Union Générale des Israélites de France* rappresentò l'organismo di collegamento ufficiale tra gli ebrei e il governo di Vichy, in sostituzione di tutte le organizzazioni preesistenti, fatta eccezione per il Concistoro centrale. Il suo scopo era quello di coordinare la distribuzione degli aiuti agli ebrei, andando in soccorso di quelli fatti prigionieri di cui riuscì in molti casi a favorire la liberazione. Cfr. R. POZNANSKI, *Parigi*, in *Dizionario dell'Olocausto*, Torino, Einaudi, 2004, *ad vocem*, p. 541.

di una comune difesa di tutte le minoranze ebraiche di Francia[38]. Dopo una serie di lunghe e complesse trattative tra gli esponenti delle principali organizzazioni ebraiche, fu così costituito tra la fine dell'ottobre 1943 e il gennaio 1944, il nuovo organismo unitario, che prese il nome di *Conseil Représentatif des Juifs de France* (*CRIF*)[39].

La fine dell'occupazione nazista non comportò lo scioglimento del CRIF che, uscito dalla clandestinità, si costituì legalmente nell'ottobre del 1944 con il deposito presso la prefettura di Parigi del documento programmatico, la *Charte du C.R.I.F.*, e dello statuto interno[40]. L'organismo, nato in condizioni eccezionali, restava in vita al fine di gestire, nell'immediatezza del dopoguerra, la reintegrazione degli ebrei nella vita civile e politica del Paese, in prospettiva per l'avvertita «nécessité impérieuse» delle grandi organizzazioni ebraiche di Francia «d'un effort concentré en vue de la défense des leurs droits et intérêts légitimes». Nella *Charte* il nuovo organismo rappresentativo veniva dunque individuato come l'unico interprete qualificato dell'ebraismo davanti ai poteri pubblici, all'opinione pubblica, alle organizzazione ebraiche di altri paesi e alle istituzioni internazionali[41]. Per statuto esso si proponeva di difendere i diritti della comunità ebraica di Francia e dei suoi membri, rappresentando presso le suddette autorità e istanze le proprie posizioni su tutti i problemi riguardanti gli ebrei e la loro condizione; di ricercare l'appoggio delle organizzazioni qualificate, in ambito nazionale come in quello internazionale, per garantire la difesa dei diritti degli ebrei nei Paesi in cui sarebbero risultati minacciati o violati; di rivendicare il rispetto dell'uguaglianza e il riconoscimento anche agli ebrei

[38] Cfr. Fredj, *La creation du C.R.I.F. 1943 à 1966*, cit., p. 9. Notizie puntuali sul ruolo cruciale ricoperto dal Consistoire Central negli anni '40 si trovano in C. Nataf, *Le juidaïsme religieux au lendemain de la Libération: rénovation ou retour au passè?*, in «Le Cahiers de la Shoah», 2001-1 (n. 5), consultabile all'indirizzo http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=LCS_005_0071.

[39] Ripercorre le tappe della complessa vicenda storica della formazione dell'ente unitario di rappresentanza ebraico in Francia e dell'ampio dibattito interno che ne ha preceduto la costituzione, il lavoro già citato di Jacques Fredj che, unica ricostruzione condotta con metodo scientifico sull'argomento, si avvale, oltre che di un'ampia documentazione d'archivio, di numerose testimonianze dei protagonisti. Secondo l'autore, le discussioni avvennero all'interno di un comitato ristretto cui parteciparono i rappresentanti delle principali organizzazioni quali l'Union de Juifs pour la Résistance et l'Entraide (UJRE), la Fédération des Sociétés Juives de France (FSJF), le Bund, le Consistoire Central (CC). Cfr. Fredj, *La creation du C.R.I.F. 1943 à 1966*, cit., pp. 13-4.

[40] Per il testo della *Charte du CRIF* si veda l'appendice a *Historique du C.R.I.F. 1944 -1969*, in Archives du Centre de Documentation Juive Contemporaine – Memorial de la Shoah (d'ora in poi ACDJC), Archives C.R.I.F, Fonds MDI – 133.

[41] Nella parte introduttiva del documento si legge: «Ce Conseil représentant l'ensemble des éléments du Judaïsme en France se considère comme seul qualifié pour être l'intreprète du Judaïsme en France, tant devant les Pouvoirs public et l'opinion que devant les Organisations juives des autres pays et devant les instances internationales».

immigrati, dei diritti di cittadinanza, nonché il giusto risarcimento per i danni materiali e morali arrecati a causa delle discriminazioni e delle persecuzioni (art. 3)[42].

Conformemente alla legge del 1901 sulle associazioni, il CRIF si costituiva in ente associativo volontario a carattere federativo, aperto all'adesione di quelle associazioni che nel corso degli anni avessero chiesto di farne parte (art. 1 dello statuto)[43]. Spettava in particolare all'assemblea plenaria valutare le richieste di adesione di altre organizzazioni da aggregare al nucleo originario (art. 6). Il CRIF risultava quindi formato dall'insieme dei delegati delle associazioni, in misura di uno per ciascuna di esse, fatta eccezione per quelle fondatrici, rappresentate da un numero superiore di consiglieri, fissato dallo statuto in ragione della loro rilevanza[44]. Ciascuna associazione era tenuta a versare, pena l'esclusione, un contributo annuo dell'entità stabilita dall'ente centrale (art. 13)[45]. Un'agile struttura esecutiva, consistente in un ufficio retto dal presidente, dava seguito operativo alle deliberazioni assunte dall'assemblea plenaria a maggioranza dei voti dei membri presenti (art. 10)[46].

Nelle prime versioni del testo statutario non risulta alcuna indicazione specifica circa la presidenza, che venne assegnata al presidente dell'*Union des Associations cultuelles israélites de France et d'Algérie*, nel primo

[42] La *Charte* formulava le seguenti richieste: la creazione di garanzie costituzionali a tutela del principio di uguaglianza di razza o di religione, il riconoscimento del principio di uguaglianza degli ebrei a tutti gli altri cittadini, la restituzione dei diritti civili e politici e l'abolizione di ogni forma di discriminazione, infine l'emanazione di provvedimenti riparatori in ragione dei danni subiti dagli ebrei per la persecuzione nazista, dichiarando il suo appoggio all'*Agence Juive* per l'abolizione immediata del Libro Bianco del 1939 e la libertà di immigrazione e colonizzazione degli ebrei in Palestina. Cfr. n. 5 della *Charte du CRIF*, cit.

[43] Per il testo dello Statuto del 16 febbraio 1954, cfr. ACDJC, ARCHIVES C.R.I.F, FONDS MDI – 123.

[44] Inizialmente il CRIF era composto da 13 membri di cui 6 nominati dal Consistoire Central dell'Union des Associations Cultuelles Israélites de France et d'Algérie, 5 dal Comité Général de Défense (Comité de Coordination), 1 dalla Organisation Sioniste de France, 1 dal Comité d'Action de la Jeunesse juive. Cfr. n. 1, *Charte du CRIF*. Nelle versioni successive dello statuto, l'Assemblea Generale fissava, al momento dell'ammissione della nuova organizzazione, il numero dei suoi delegati, che poteva in seguito modificare, riconoscendole una rappresentanza più ampia. Per la formulazione dell'art. 3 dello statuto approvata nel 1971, cfr. la riproduzione dello statuto dell'8 dicembre 1971 allegata al verbale "Assemlée plenière du C.R.I.F. Compte de rendu de la réunion du 15 Décembre 1971", in ACDJC, ARCHIVES C.R.I.F, FONDS MDI – 29.

[45] La versione rinnovata dell'art. 13 è in ACDJC, ARCHIVES C.R.I.F, FONDS MDI – 33, Process Verbal, Riunion du Bureau du Mardì 9 Fevrier 1954.

[46] L'ufficio era composto inoltre da un Vice-Presidente, un Tesoriere, un Tesoriere aggiunto e un segretario (art. 8). Gli organi attuali del CRIF sono: l'Ufficio esecutivo, il Comitato direttivo, le Commissioni specifiche, l'Assemblea generale dei rappresentanti di tutte le associazioni aderenti, le Sezioni regionali. Cfr. http://www.crif.org/?page=pgs/institution_fra.

decennio di attività sulla base di un tacito accordo tra le associazioni fondatrici. Dal 1954 fino agli anni '80, fu da questi ricoperta di diritto, a seguito di una modifica *ad hoc* dell'art. 8[47]. In questo modo si stabilì un legame di continuità e un vincolo organizzativo con l'ente unitario che agli inizi del secolo aveva raccolto l'eredità del *Consistoire central*, al fine di agevolare il riconoscimento formale del nuovo organismo da parte dello Stato e una sua piena legittimità a interloquire con le autorità pubbliche su materie tanto delicate[48].

L'automatismo sarebbe venuto meno nel 1981, con un ulteriore aggiornamento dello statuto. La fine del cumulo delle due presidenze segnò senza dubbio un significativo momento di svolta nella vicenda storica dei due enti, collocandosi all'origine di una separazione che, in tempi recenti, si è approfondita al punto da dar luogo a una grave crisi interna, sfociata nel 2004 nella fuoriuscita dal CRIF del *Consistoire central*, da taluni interpretata come una *revanche* degli «extra-consistoriaux» sugli «anciens», degli «immigrés» sugli «Israélites de France et Algérie». A determinare la crisi furono, anzitutto, la mancata concessione al *Consistoire* di uno spazio di rappresentanza all'interno del comitato direttivo proporzionato al suo peso; la politica di moltiplicazione delle delegazioni provinciali del CRIF, in competizione diretta con i concistori provinciali; la richiesta non accolta di riconoscere diritto di parola al Gran Rabbino nel corso del principale evento sociale del CRIF, la cena annuale che vede la partecipazione delle più alte cariche dello Stato.

Sarebbe errato ritenere che la scissione sia scaturita, come da taluni sostenuto, dalla volontà di distinguere la rappresentanza religiosa da quella politica, dal momento che anche il *Consistoire*, a partire dal suo presidente, rappresenta un'istanza laica. Si è trattato piuttosto di divergenze divenute a un certo punto incomponibili tra frazioni diverse dell'attuale *élite* dell'ebraismo organizzato. La separazione dei destini delle due organizzazioni è intervenuta a sancire un profondo malessere interno, una prolungata difficoltà ad aggiornare gli equilibri dell'assetto che l'ebraismo organizzato francese si era dato nell'immediato secondo dopoguerra. In questo senso, la frattura tra il *Consistoire* e il CRIF, per quanto eclatante, non esaurisce in se stessa quella che appare una crisi complessiva del modello di rappresentanza, rettosi, per oltre quarant'anni, sul fattore principale che l'aveva generato: la necessità di ricondurre

[47] In sede di redazione della *Charte* si ritenne di non procedere alla formalizzazione dell'elezione della carica di presidente, che rimase regolata da un *gentleman agreement*. Oltre alla presidenza, il Concistoro ottenne il diritto di veto, assicurandosi, come si è visto, il maggior numero di delegati. Al secondo comma dell'art. 8 dello Statuto si legge: «Le Président du C.R.I.F. est de droit le Président de l'Unione des Associotiones cultuelles Israélites de France et d'Algérie ou son délégué».

[48] Cfr. S. TRIGANO, *Le monopole de la représentation en débats*, in «Observatoire du monde juif», n.10/11, maggio 2004, pp. 62-3, anche per le citazioni successive.

a unità una realtà associativa estremamente frammentata, riflesso di un mondo ebraico composito, caratterizzato a partire dagli anni Trenta da una pluralità di provenienze etniche e tradizioni culturali e religiose[49]. Diversamente da quanto si verificava sino a qualche decennio fa, in tempi recenti si è infatti registrata la difficoltà del CRIF a confermare e consolidare la propria vocazione di ente unitario dell'ebraismo organizzato anche sul piano della rappresentanza delle associazioni di nuova generazione. Alcune di queste, in polemica più o meno aperta con il CRIF, hanno preferito osservare, sin dal loro sorgere o da un certo momento in poi, una linea di spiccata autonomia dall'ente unitario. Si tratta perlopiù di gruppi organizzati sorti dopo l'inizio della seconda *intifada* (2000) per offrire un sostegno alle comunità ebraiche *de banlieue* sul fronte, lasciato sguarnito dall'istituzione centrale, della lotta alla disinformazione sullo Stato d'Israele proprio dove gli ebrei francesi vivono a più stretto contatto con le comunità musulmane, e quindi più alto è il rischio di manifestazioni antisemite[50]. Grazie al consenso raccolto presso le comunità periferiche e al loro assetto organizzativo di tipo dipartimentale o regionale, tali associazioni sono diventate punti di riferimento fondamentali anche sul piano dell'interlocuzione con gli enti pubblici locali, cui vengono rappresentate le istanze prioritarie degli ebrei senza più ricorrere alla mediazione dell'ente unitario.

Tale evoluzione stride fortemente con la proclamata pretesa del CRIF di rappresentare, anche al di là della propria ragione sociale di ente federativo delle associazioni ebraiche nazionali[51], l'ebraismo francese *tout court*, quale «porte-parole de la communauté juive de France auprès des pouvoirs publics, en est sa représentativité politique»[52]. Appare allora

[49] Attualmente, le associazioni aderenti al CRIF sono più di sessanta. Un elenco aggiornato è consultabile all'indirizzo http://www.crif.org/?page=section/membre&lettre.

[50] Ci si riferisce in particolare a tre associazioni: il Conseil de Communautés Juives (CCJ), il Bureau de Vigilance contre l'Antisèmitisme (BVCA) e l'Union des Patrons et Professionnels Juifs (UPPJ). Nel caso del CCJ, le premesse della sua costituzione risalgono piuttosto indietro nel tempo, all'incirca agli anni '70-80, quando su impulso del FSJU (Fonds Social Juif Unifié) nacquero le *Associationes intercommunautaires départementales*, comprendenti sia le comunità concistoriali sia quelle indipendenti, al fine di ridare slancio alle comunità di periferia e sostenerne l'attività. Informazioni utili in proposito si rinvengono nell'inchiesta di J. ALLOUCHE-BENAYOUN, *Naissance de nouvelles institutions?*, in «Observatoire du monde juif», n. 10/11, maggio 2004.

[51] La revisione dello statuto, operata negli anni '70, ha disposto la trasformazione della denominazione del CRIF da *Conseil Représentatif des Juifs de France* a *Conseil Représentatif des Istitutions Juives de France*, più consona alla sua natura e funzione di ente federativo. Cfr. art. 1 Statuts du C.R.I.F. (Paris, le 8 Décembre 1971), in ACDJC, ARCHIVES C.R.I.F, FONDS MDI – 29.

[52] Cfr. http://www.crif.org/?page=pgs/institution_fra. Critico verso quella che ritiene in sostanza un'indebita presunzione, Trigano sostiene che il CRIF «représente uniquement les associations qu'il fédère et non des individus, et encore moins tous les

evidente come il CRIF si trovi oggi impegnato a conciliare le pressioni contrastanti di cui è oggetto da parte di componenti non secondarie del mondo ebraico: alcune vorrebbero rinunciasse a un diffuso decentramento sul territorio, avviato negli ultimi anni con l'articolazione in sezioni regionali[53]; altre stigmatizzano la sua assenza in contesti periferici in cui maggiormente si avverte l'esigenza di un autorevole presidio organizzato, a contenimento delle pulsioni antisemite che affiorano a ogni recrudescenza della crisi mediorientale. Sulla capacità di regolare tali opposte tensioni si misurerà nel prossimo futuro, verosimilmente, non solo la tenuta della legittimità del CRIF a rappresentare le associazioni a esso aggregate, ma anche il riconoscimento di un primato, se non proprio di un monopolio, nella tutela delle ragioni e degli interessi dell'intero mondo ebraico nella società e al cospetto dello Stato francese.

Juifs de France» (*La communauté juive. Essai de définition*, in «Observatoire du monde juif», n. 10/11, mai 2004; cfr. Id., *L'avenir des juifs de France*, Paris, Grasset, 2006, p. 119 ss.). Peraltro, va pure osservato che una certa estensione della funzione rappresentativa dell'ente trova un riscontro oggettivo nell'interlocuzione privilegiata che esso intrattiene con lo Stato francese, in particolare nei processi di formazione di progetti di legge quale, ad esempio, quello sulla laicità discusso nel 2004. Cfr. Comptes rendus des auditions de la Commission des Affaires culturelles, in http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=d115047-29169_13&idtable=d115047-29169_13|d42506020040302_3&_c=crif&rch=ds&de=20040127&au=20090127&dp=1+an&radio=deau&aff=15047&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn.

[53] Cfr. *Traité de droit français des religions*, cit., p. 238.